

CONTRIBUTO UNIFICATO
A DEBITO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI ROMA

SEZIONE I CIVILE

Ammissa alla prenotazione a debito per la sola registrazione della sentenza D.P.R. 26-4-1986 N. 131 art. 59 lett. A) per P.A. - Art. 159 TUSG

Nel collegio composto da

MAFFEI dott. Corrado

Presidente

PINTO dott. Diego

Consigliere rel

BUDETTA dott.ssa Mariarosaria

Consigliere

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATURA DELLO
STATO
L. 103/79

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero [REDACTED] posta in deliberazione il [REDACTED] 2021

TRA

80016130928
MINISTERO DELL'INTERNO

(Avvocatura Generale dello Stato)

E

[REDACTED] a

[REDACTED] a

(Avv. CATTANEO Antonio)

E

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO

Oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art 702 bis c.p.c. del Tribunale di Roma del [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

↓

Ⓟ

1. Il Ministero dell'Interno ha proposto appello avverso l'ordinanza in oggetto con la quale era stata riconosciuta la cittadinanza italiana agli odierni appellati, che si sono costituiti in giudizio instando per rigetto dell'appello.

Il P.G. ha concluso per l'accoglimento dell'appello.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda processuale si rinvia per relationem all'ordinanza impugnata.

Appare opportuno comunque evidenziare che agli odierni appellati, cittadini brasiliani, è stata riconosciuta dal Tribunale di Roma la cittadinanza italiana *iure sanguinis* in quanto discendenti di [REDACTED], cittadino italiano emigrato in Brasile in epoca imprecisata rispetto al Decreto brasiliano del 1889 e del di lui figlio [REDACTED] nato in Brasile nel 1894.

Nel 1889 infatti, la Repubblica brasiliana emise il provvedimento della cd. " *Grande Naturalizzazione* " attributivo della cittadinanza brasiliana ai residenti stranieri e che faceva salvo il diritto di rinuncia alla stessa da esercitarsi entro sei mesi, in virtù dello *ius soli*, che divenne il principio generale in materia di cittadinanza nell'Ordinamento brasiliano.

2. L'appello è infondato.

Va premesso che il Collegio non ignora il diverso orientamento espresso con la sentenza 5171/2021 di questa Corte - Sezione Persona, Famiglia e Minori, ma non ritiene di potervi addeire.

L'art 11 del codice civile del 1865, applicabile *ratione temporis*, pur improntato essenzialmente sul principio di unicità della cittadinanza, prevedeva quanto segue:

"Art. 11

La cittadinanza si perde

1. *Da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti l'uffiziale dello stato civile del proprio domicilio, e trasferisce in paese estero la sua residenza;*
2. *Da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero;*
3. *Da colui che, senza permissione del governo, abbia accettato impiego da un governo estero, o sia entrato al servizio militare di potenza estera.*

La moglie ed i figli minori di colui che ha perduto la cittadinanza, divengono stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza nel regno.

Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e modi espressi nel capoverso dell'articolo 14. quanto alla moglie, e nei due capoversi dell'articolo 6, quanto ai figli."

Ad avviso del Collegio il termine "ottenere" presupponeva una specifica volontà di acquisto della cittadinanza straniera, sottintendendo una iniziativa del cittadino che esprimesse la chiara volontà di conseguire la cittadinanza straniera e che, se accolta, avrebbe determinato la recisione del legame di cittadinanza.

D'altronde, qualora la perdita della cittadinanza fosse stata ancorata ad un fatto oggettivo, non ricondotta alla espressa manifestazione di volontà del cittadino italiano, il Legislatore avrebbe usato altre espressioni come "sia divenuto cittadino straniero" (intendendo invece proprio scongiurare la perdita della cittadinanza, ad esempio, per una naturalizzazione di massa da parte di un Paese straniero, a seguito di un evento bellico che avesse determinato la perdita di territori del Regno o anche un'attribuzione di cittadinanza straniera in virtù del principio del *ius soli*, che predominava in Europa nel 1700 e, anche dopo la Rivoluzione francese, nell'Impero britannico. Il termine "ottenere", pertanto, va interpretato nel senso più letterale del termine e non può che postulare uno specifico atto di impulso del cittadino italiano, come condivisibilmente affermato dalla Corte di Cassazione di Napoli nel 1907, prima della emanazione della Legge 555/1912 (*"Ora la parola ottenere presuppone filologicamente che siasi chiesto o desiderato; e però nel testo letterale della legge è incluso il concetto di domanda di naturalizzazione, che poi si ottiene. Né altrimenti avrebbe potuto volere il legislatore italiano quando, da una banda ben fu detto a tutela della libertà di espatriare che la patria vuole uomini liberi, e dall'altra nei rapporti individuali l'importanza fondamentale del diritto, che si perde, reclama l'assoluta certezza che il nazionale, per fatto suo volontario e rilevatore della sua coscienza riflessa, voglia permutare la cittadinanza di origine con altra straniera. Dei quali rilievi il corollario primo si è, che se la cittadinanza non derivi dal fatto volontario dell'uomo, ma sia imposta per disposizione di legge, non si può presumere la rinuncia alla propria nazionalità, ma devesi avere la prova chiara ed esplicita"*)

In tale prospettiva alla legge sulla cittadinanza del 1912, che evitava, in linea generale, la perdita della cittadinanza italiana laddove non vi fosse stato concorso di volontà propria nell'acquisto della cittadinanza straniera, non può attribuirsi un carattere innovativo sul punto. Essa costituisce, piuttosto, la chiave di interpretazione sistematica, ancorché diacronica, dello stesso codice civile del 1865, colta già dalla Corte di Cassazione nel 1907, ed esclude in radice ogni distonia o disparità derivante da una interpretazione non corretta del Codice, consacrandola definitivamente *ex lege* per l'aspetto che interessa in questa sede.

- Diversamente, quindi, da quanto ritenuto dal Ministero, non può ritenersi la sussistenza di un triplice regime per i cittadini italiani che avessero acquistato la cittadinanza brasiliana prima o dopo il 1889 o dopo il 1912: ad avviso del Ministero, infatti, essi avrebbero potuto conservare la cittadinanza italiana rinunciando a quella brasiliana se emigrati in Brasile prima del 1889, avvalendosi della facoltà prevista dal Decreto brasiliano; dopo il 1889 perché avrebbero potuto rinunciare alla cittadinanza brasiliana in base al Codice civile del 1865; dopo il 1912, in linea generale, senza alcuna necessità di opzione.

Giova richiamare gli artt 7 e 8 L.555/2012 che prevedevano infatti:

" Art. 7. – Salvo speciali disposizioni da stipulare con trattati internazionali il cittadino italiano nato e residente in uno stato estero, dal quale sia ritenuto proprio cittadino per nascita, conserva la cittadinanza italiana, ma divenuto maggiorenne o emancipato, può rinunziarvi (8).

Art 8- Perde la cittadinanza:

- 1. chi spontaneamente acquista una cittadinanza straniera e stabilisce o ha stabilito all'estero la propria residenza;*
- 2. chi, avendo acquistata senza concorso di volontà propria una cittadinanza straniera, dichiara di rinunciare alla cittadinanza italiana e stabilisce o abbia stabilito all'estero la propria residenza.*

Può il Governo nei casi indicati ai nn. 1 e 2 dispensare dalla condizione del trasferimento dalla residenza all'estero;

- 3. chi, avendo accettato impiego da un Governo estero od essendo entrato al servizio militare di potenza estera, vi persista nonostante l'intimazione del Governo italiano di abbandonare entro un termine fissato l'impiego o il servizio.*

La perdita della cittadinanza nei casi preveduti da questo articolo non esime dagli obblighi del servizio militare, salvo le facilitazioni concesse dalle leggi speciali."

In realtà, come sopra esposto, da una corretta interpretazione del Codice civile del 1865 può affermarsi che la perdita della cittadinanza potesse conseguire soltanto ad un atto di impulso del cittadino italiano.

D'altronde, con particolare riferimento al Decreto del 1889, trattandosi di principi inerenti diritti fondamentali della persona, deve escludersi la possibilità di una perdita della cittadinanza per

• decreto generale del Paese "ospitante" (anche se consentiva diversa manifestazione di volontà). E comunque la mancanza di ogni garanzia circa l'effettiva conoscenza e/o conoscibilità del decreto da parte degli interessati e delle possibili conseguenze negative per gli emigrati, impedisce di ravvisare una consapevole e libera rinuncia alla cittadinanza italiana. La Corte di Cassazione con la citata sentenza evidenziava infatti: *"Laonde ben considerava la corte d'appello di Potenza, che l'accettazione della nazionalità accordata dal decreto brasiliano del 1889 e con la costituzione del 1891, espressa o tacita che fosse, era sempre necessaria, né potevasi desumere dal fatto negativo di non essersi dichiarata la volontà contraria nel termine stabilito dal decreto e costituzione anzidetti. Opportunamente soggiungesi pure che i fatti negativi dai quali si può ricavare la manifestazione di volontà sono quelli che non possono conciliarsi con un dovere diverso e che non dipendono dal nudo arbitrio di chi li propone, ma hanno radice nella volontà del presunto accettante, e nella natura del fatto a compiersi. Dai quali concetti non potevasi poi non trarre la conseguenza, che nel caso in disputa il difetto di dichiarazione contraria all'accettazione della cittadinanza brasiliana non pure riusciva inefficacia a provar la rinuncia alla nazionalità di origine, ma violava altresì la libertà della scelta, in quanto vincolava alla forma negativa del silenzio l'espressione positiva di voler abbandonare l'antica cittadinanza ed acquistarne una nuova. Il caso del figlio dello straniero domiciliato nel regno da dieci anni non interrotti e l'altro della donna straniera che si marita ad un cittadino. Inesattamente s'invocano per dedurre che gli art 8 e 9 del nostro codice civile offrono testuali esempi di cittadinanza che si acquista senza alcuna manifestazione positiva di volontà. Precisamente perché trattavasi di casi di eccezione la legge ha avuto bisogno di farne espressa menzione ed è risaputo che le eccezioni non si possono estendere, massime quando ragioni speciali stanno a giustificare, siccome nel caso in disputa si avvera, le eccezioni medesime."*

Dovendosi interpretare una normativa antecedente alla Costituzione non appare condivisibile il richiamo operato nella sentenza di questa Corte 5171/2021 a principi costituzionali che come così interpretati, in concreto opererebbero in senso deterioro per soggetti che, invece, sulla base della previgente normativa, non hanno in realtà mai perso la cittadinanza italiana.

3. In ordine all'onere della prova si osserva quanto segue.

Nella motivazione della ordinanza 3175/2010 la Corte di Cassazione ha altresì precisato che l'onere della prova di una situazione ostativa al riacquisto della cittadinanza grava sul soggetto che vi si oppone. *"Tale riconoscimento non può negarsi comunque, salvo che vi sia stata, dagli ascendenti che ne avevano diritto, rinuncia espressa alla cittadinanza sempre consentita dalle leggi succedutesi nel tempo (L. n. 555 del 1912, art. 8 e L. n. 92 del 1991, art. 11), rinuncia di cui deve dare la prova chi s'oppono al riconoscimento. In rapporto all'esercizio di detta facoltà di*

1 rinuncia alla cittadinanza e all'applicazione dei principi di buona amministrazione di cui all'art. 97 Cost., s'è prevista la dichiarazione di cui alla L. n. 151 del 1975, art. 219 per il riacquisto della cittadinanza: trattasi di un documento necessario al solo fine del riconoscimento in sede amministrativa dello stato di cittadino della donna e dei suoi discendenti, perché comprova la mancanza d'una rinuncia alla cittadinanza. La dichiarazione che precede è indispensabile, con altre formalità, perché, una volta resa all'autorità competente, il Ministero dell'interno sia tenuto, con proprio decreto, alla ricognizione dello stato già recuperato per legge; essa, emessa ai sensi dell'art. 219 della legge di riforma del diritto di famiglia, non ha rilievo decisivo per la tutela giurisdizionale dello stato di cittadino, che può essere riconosciuto dai giudici indipendentemente da essa, perché lo stato si recupera automaticamente per la inapplicabilità sopravvenuta della legge costituzionalmente illegittima, che fa cessare gli effetti ingiusti perduranti nel tempo, anche in costanza del rapporto di coniugio della donna a base della perdita, che, a decorrere dal (OMISSIS), non può dar luogo alla privazione dello stato per i suoi figli. Pertanto la titolarità della cittadinanza (OMISSIS) va riconosciuta in sede giudiziaria, anche senza dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219 alla donna che l'ha perduta per avere sposato un cittadino straniero anteriormente al (OMISSIS), in quanto la perdita senza la sua volontà della cittadinanza è effetto perdurante, dopo tale data, della norma incostituzionale, in contrasto con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio riacquista la cittadinanza (OMISSIS) anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 255 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria. Ai sensi dell'art. 384 c.p.c., u.c., questa Corte, pertanto deve accogliere la domanda dello H., non avendo provato il Ministero fatti ostativi alla ricognizione richiesta e dovendosi ritenere acquisito automaticamente dal ricorrente, alla data dell'entrata in vigore della Costituzione ((OMISSIS)), lo stato di cittadino a lui trasmesso dalla madre."

In applicazione del suddetto principio deve ritenersi che *iure sanguinis* l'appellante abbia la cittadinanza italiana, non essendo stata fornita la prova di fatti ostativi.

In punto di fatto è documentata e non è contestata la linea genealogica prospettata dagli appellati, i quali, peraltro hanno prodotto esattamente tutta la documentazione richiesta dagli uffici consolari per l'accoglimento della domanda (cfr doc.17)

4.La peculiarità della controversia consente la compensazione delle spese di lite.

PQM

Rigetta l'appello. *Spese compensate.*

Roma, 23.9.2021

IL CONSIGLIERE EST.

IL PRESIDENTE

Depositato in Conciliazione
- 8 OTT 2021

Roma,
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
dot. ssa Stefania Migliore